DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011, RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI E L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL MEDESIMO REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E DELLA DIRETTIVA 2011/91/UE

Art. 3

Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento

Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

Versione in vigore dal 9 maggio 2018, non più in vigore dal 14 luglio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE
Estremi	Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231
Titolo	II — Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
Capo	I — Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-231-2017/art-3-violazione-delle-pratiche-leali-di-informazione-di-cui-all-articolo-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it